

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - MERCATO LIBERO

COD: OPENGAS_CGF-E.G._2026 – 22-09-26 Rev.1

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura (di seguito anche CGF) con i relativi Allegati unitamente alla proposta di fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale hanno ad oggetto la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale al Cliente da parte di Open Gas S.r.l. (di seguito anche Fornitore), per gli usi consentiti e indicati con le modalità riportate dal Cliente nella medesima proposta di fornitura. Il servizio di vendita dell'energia elettrica e/o del gas naturale è regolato oltre che dalle presenti CGF anche dalle norme emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche ARERA) o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia.

1.2 La somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale avviene in modo continuo, senza interruzioni, salvo quanto in seguito meglio specificato, alle condizioni tutte di cui alla proposta di fornitura ed in conformità alle disposizioni vigenti emanate dalla ARERA.

1.3 Il Cliente, dopo aver valutato la proposta di fornitura comprensiva delle presenti CGF e valutata di proprio interesse richiede a Open Gas S.r.l. la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale attraverso la compilazione della stessa richiesta debitamente sottoscritta presso gli uffici di Open Gas S.r.l. o mediante gli agenti e/o funzionari commerciali.

1.4 Il Cliente conferisce mandato a Open Gas S.r.l. affinché proceda per suo conto ad inoltrare la comunicazione di recesso sottoscritta dal Cliente stesso al precedente fornitore anche per mezzo di altra società individuata da Open Gas S.r.l.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E AVVIO DELLA FORNITURA

2.1 La proposta di fornitura è valida per 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione; scaduto tale termine senza la conclusione del contratto la stessa si intende automaticamente inefficace. Nessuna responsabilità, di tipo contrattuale o extra-contrattuale, sorgerà in capo a Open Gas S.r.l. come conseguenza della mancata accettazione della Proposta di fornitura presentata dal Cliente, il quale pertanto non avrà nulla a che pretendere nei confronti di Open Gas S.r.l. in tale ipotesi.

2.2 Il contratto si conclude nel caso di negoziazione avvenuta fuori dai locali commerciali con comunicazione in forma scritta o attraverso altri sistemi di comunicazione a distanza.

2.3 Resta inteso tra le Parti che la fornitura del Servizio è in ogni caso condizionata:

- all'esito favorevole delle verifiche di fattibilità tecnica ed affidabilità finanziaria del Cliente svolte da Open Gas S.r.l.;
- all'attivazione da parte del Distributore Locale del servizio di distribuzione di energia elettrica e/o gas naturale presso il POD e/o PDR;

- alla circostanza che il POD e/o PDR non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di distribuzione o non sia pervenuta al Distributore Locale una richiesta di sospensione relativa allo stesso;
- al fatto che il Cliente non risulti precedentemente moroso anche nei confronti di altra Società di vendita di energia e/o gas;

- al ricevimento di tutta la documentazione necessaria per l'avvio del servizio che il Cliente deve trasmettere a tal fine;

- al fatto che la proposta di fornitura riguardi aree territoriali servite da Open Gas S.r.l.;
ed avverrà in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei tempi tecnici richiesti dal Distributore Locale anche ai fini del subentro nelle forniture. La fornitura avrà inizio dalla data indicata nel contratto. In caso di avvio in data diversa o di mancato avvio, il Venditore informerà tramite mail o posta ordinaria il cliente indicando le relative motivazioni.

3. ASPETTI DELLA SOMMINISTRAZIONE

3.1 La somministrazione avverrà nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'ARERA e compatibilmente con l'intervenuta efficacia dei reccesi esercitati verso i precedenti fornitori. Il cliente, in occasione della conclusione del presente contratto rilascia al Venditore, o a società da questo incaricata, apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto con il precedente Venditore. Il Venditore esercita il recesso mediante l'invio della richiesta di switching al SII. Ove il POD e/o PDR non sia allacciato alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento dell'ultimazione dell'allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti.

3.2 Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, variazioni di pressione, micro-interruzioni nell'erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, pressione, manutenzione della rete, ecc.) attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il Distributore Locale ovvero il gestore della rete di trasporto nazionale secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore.

3.3 Il Cliente, inoltre, dichiara e riconosce incondizionatamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore oppure anche a provvedimenti di Pubbliche Autorità, non attribuiranno in nessun caso al Cliente il diritto a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti di Open Gas S.r.l. e/o sospendere i pagamenti dovuti. In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà esser imposto a Open Gas S.r.l. di garantire modalità alternative di somministrazione.

3.4 Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente e preventivamente a Open Gas S.r.l. ogni modifica riguardante il tipo di utilizzo dell'energia elettrica e/o del gas naturale, le modalità di somministrazione, la destinazione d'uso, l'eventuale cambio di ragione sociale e/o tipologia societaria e ogni altro ulteriore elemento riguardante la presente proposta di fornitura.

4. DURATA DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPSAMENTO E RECESSO

4.1 Il contratto è a tempo indeterminato.

4.2 Le parti hanno diritto di recedere dal contratto, secondo quanto disposto dall'Allegato A alla Delibera 302/2016/R/com "Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura" e s.m.i. Nel caso di cambio Venditore, il cliente finale, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, rilascia al Venditore entrante, o a società da questa incaricata, la procura a recedere per suo conto e in suo nome dal contratto con il Venditore uscente. Il recesso in nome e per conto del cliente è esercitato dal Venditore entrante mediante l'invio della richiesta di switching al SII.

4.3 Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso del cliente finale, sono fatte salve le previsioni di cui al comma 16.5 del TIMOE relative alla facoltà di revoca della richiesta di switching da parte del Venditore entrante.

4.4 Nei casi diversi dal cambio Venditore, il recesso è esercitato direttamente dal cliente finale nei confronti del Venditore uscente. Per i clienti di piccole dimensioni il termine di preavviso è di 1 (un) mese dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Venditore.

4.5 Il diritto di recesso esercitato nel rispetto di quanto previsto nei precedenti paragrafi non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura. Eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte, ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo successivo.

4.6 Nel caso il Cliente abbia sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato, indirizzate a clienti finali domestici o a imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro, il Venditore potrà applicare, in caso di recesso anticipato, un onere di recesso, secondo le previsioni contenute all'Art.1, comma 1, punto iv, della Delibera ARERA 250/2023/R/COM. L'eventuale onere di recesso anticipato deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale ed è indicato come importo massimo complessivamente dovuto. L'importo dell'onere di recesso deve essere proporzionato e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal Venditore. Il suddetto importo potrà essere addebitato al cliente finale anche in misura ridotta, in considerazione della perdita economica subita. In merito all'effettiva applicazione dell'onere di recesso anticipato, si invita il cliente a verificare quanto indicato nelle Condizioni Tecniche Economiche sottoscritte, che formano parte integrante del contratto.

4.7 Il Venditore ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi, con comunicazione in forma scritta inviata al cliente a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R. Il termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

4.8 Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, il Venditore non potrà esercitare il diritto di recesso prima della scadenza. In relazione ai contratti di fornitura di energia elettrica a tempo

indeterminato che prevedono condizioni economiche a prezzo fisso efficaci per un periodo determinato del rapporto contrattuale, il divieto di recesso di cui al primo periodo opera durante la vigenza delle condizioni economiche medesime.

4.9 Nel caso in cui il contratto sia stato concluso a distanza o fuori dai locali commerciali del Venditore, il cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni solari decorrenti dalla data di conclusione del contratto, inviando l'apposito "modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento" richiedibile via e-mail o disponibile sul sito internet del Venditore, da inviare compilato tramite raccomandata A/R a Open Gas S.r.l. – Via Beato Michele Carcano, 21, 22070, BREGNANO (CO) oppure a mezzo PEC all'indirizzo opengassrl@pec.it. Il termine di 14 (quattordici) giorni è prolungato a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai Clienti. Il Venditore avvierà le attività necessarie per l'esecuzione del contratto solo dopo la scadenza del suddetto termine, fatta salva la possibilità per il cliente finale domestico di chiedere l'esecuzione del contratto prima che sia decorso il suddetto termine (c.d. esecuzione anticipata). Nel caso di richiesta di esecuzione anticipata, il cliente dovrà farne esplicita richiesta al venditore su supporto durevole e riconoscere esplicitamente che non potrà più esercitare il diritto di ripensamento una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal venditore, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo venditore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto. La richiesta di esecuzione anticipata non comporterà necessariamente l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste. In tal caso il Venditore potrà applicare, qualora non sia stata avviata la fornitura, un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'articolo 11 del TIV. Nel caso invece di avvio della fornitura, il cliente finale sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. In ogni caso, il Venditore, all'atto della eventuale richiesta di esecuzione anticipata, è tenuto ad informare il cliente finale delle conseguenze dell'esercizio di tale facoltà nonché ad acquisire da parte del cliente finale la conferma di aver ricevuto dette informazioni. Qualora il cliente eserciti il diritto di ripensamento, la fornitura, a seconda dei casi, potrà:

a) nei casi in cui non sia stata già avviata dal nuovo Venditore, essere garantita dal precedente venditore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto oppure dal fornitore del servizio di fornitura di ultima istanza previsto per la tipologia di cliente interessato per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente;

b) essere avviata dal nuovo Venditore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente.

Qualora l'esercizio del diritto di ripensamento sia diretto alla cessazione della Fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il cliente dovrà richiedere la disattivazione all'attuale Fornitore, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispiacimento o l'utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.

5. CONTRATTI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE

5.1 Ai fini dell'esecuzione del contratto, il cliente conferisce a Venditore o a società da questo incaricata mandato senza rappresentanza a stipulare i contratti per i servizi di trasporto e distribuzione del gas e/o per i servizi di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento dell'energia elettrica e ad attuare tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del contratto.

5.2 Per ogni operazione tecnica (voltura, subentro, attivazione, ecc.), in aggiunta a quanto da noi corrisposto al Distributore, provvederemo ad addebitare al Cliente finale anche una quota fissa a copertura degli oneri amministrativi e pari a 23,00 (ventitre) euro + IVA.

6. MANDATO ALLA CONNESSIONE

6.1 Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti alla connessione dei punti di prelievo alla rete elettrica di cui al TIC (Allegato C alla delibera ARERA 616/2023/R/eel e s.m.i) dovranno essere inoltrate al Distributore competente tramite l'esercente la vendita o per mezzo di altra società individuata dallo stesso che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per il quale fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine l'esercente la vendita contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 del Codice Civile ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dal TIME (Allegato B della Delibera 616/2023/R/eel dell'ARERA e s.m.i). A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. L'esercente la vendita cesserà di dare corso alla richiesta del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del contratto.

7. PREZZO

7.1 Il Prezzo fatturato sarà comprensivo di tutte le componenti indicate nelle Condizioni Tecniche Economiche allegate, che costituiscono parte integrante del presente Contratto.

7.2 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti alla fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposte e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.

7.3 A tutti gli importi fatturati ai sensi del presente Contratto sarà applicata l'IVA e ogni altro onere fiscale dovuto per legge.

7.4 Salvo diversa richiesta scritta del Cliente, Open Gas S.r.l. si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Agenzia delle Dogane di competenza e ad eseguire i versamenti previsti dalla Legge.

7.5 Qualora il Cliente benefici di un regime IVA agevolato, dovrà fornire apposita dichiarazione. Qualora risulti esente dall'applicazione IVA, dovrà fornire la lettera di intenti. In assenza di comunicazione da parte del Cliente si applicherà il normale regime IVA vigente.

7.6 Con la sottoscrizione della presente, il Cliente si assume la responsabilità nei confronti dell'erario per un uso di energia elettrica e/o gas naturale diverso da quello dichiarato.

8. VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, EVOLUZIONI AUTOMATICHE E RINNOVI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE CON MODIFICA DELLE MEDESIME CONDIZIONI.

8.1 Tutte le condizioni obbligatorie imposte per legge o per provvedimenti delle Pubbliche Autorità si intenderanno automaticamente recepite nel presente contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.

8.2 Il Venditore, qualora nel periodo di validità del contratto si renda necessario per giustificato motivo, si riserva la facoltà di effettuare variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, previste nelle presenti condizioni generali di fornitura, nelle condizioni tecnico economiche, nella Proposta di fornitura e negli allegati facenti parte del presente contratto. Il Venditore ne darà comunicazione al Cliente in forma scritta su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente finale con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. La suddetta comunicazione dovrà contenere l'istituzione "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e contenere le informazioni elencate all'art. 13.3 del Codice di Condotta Commerciale. Le informazioni contenute nella Proposta di modifica unilaterale non potranno essere trasmesse nella fattura o congiuntamente alla stessa, salvo il caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti dal contratto. Il venditore è inoltre tenuto ad inviare al cliente finale, destinatario della comunicazione, un apposito avviso dell'avvenuto invio della comunicazione stessa, rispettando una tempistica tale da garantire che l'avviso pervenga prima della data di decorrenza della variazione unilaterale proposta, qualora il venditore disponga di recapiti idonei a tale scopo forniti dal cliente finale. Il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto entro il termine e con le modalità indicati nella comunicazione ricevuta. La suddetta comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico dei corrispettivi non determinati dal Venditore. In tal caso il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, il Venditore non possono modificare unilateralmente in maniera sfavorevole le condizioni contrattuali economiche e di durata. In relazione ai contratti di fornitura di energia elettrica a tempo indeterminato che prevedono condizioni

economiche a prezzo fisso efficaci per un periodo determinato del rapporto contrattuale, il divieto di cui al primo periodo opera durante la vigenza delle condizioni economiche medesime.

8.3 Qualora il Venditore preveda nelle CTE evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile o viceversa da un prezzo variabile a uno fisso, nell'arco di 12 mesi, ne darà comunicazione al cliente in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei 12 mesi. La suddetta comunicazione contiene le informazioni elencate all'art. 13.6 del Codice di Condotta Commerciale.

8.4 Qualora il Venditore preveda nel contratto, oltre alla facoltà di rinnovare, anche tacitamente, le stesse condizioni economiche, la facoltà di rinnovare le condizioni economiche per un periodo di tempo predefinito con nuove e differenti condizioni economiche, ne darà comunicazione al cliente in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche. Il cliente avrà facoltà di recedere dal contratto entro il termine e con le modalità indicate nella comunicazione ricevuta. La suddetta comunicazione dovrà contenere l'intestazione "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni" e le informazioni elencate all'art. 13.8 del Codice di Condotta Commerciale.

9. RILEVAZIONE DEI CONSUMI, AUTOLETTURA, FATTURAZIONE E UTILIZZO DEI DATI DI MISURA.

9.1 La rilevazione dei consumi è di competenza dell'impresa di distribuzione che effettuerà le misure secondo le modalità e la tempistica previste dal Titolo V del TIVG per il gas e dal Titolo II del TIMPE per l'energia elettrica.

9.2 Ai fini del presente contratto, saranno assunti come validi i dati di misura rilevati tramite le apparecchiature messe a disposizione dal Distributore Locale, sino a che non sia accertata la loro erroneità e detti dati avranno valenza fiscale e legale. Quale unità di misura sarà utilizzato il metro cubo alle condizioni standard (Smc - temperatura di 15°C, pressione di 1,01325 bar). La conversione dei volumi da mc a Smc sarà eseguita applicando il coefficiente di conversione C come definito dall'ARERA.

9.3 Il Cliente si obbliga ad assicurare e consentire al personale dell'esercente la vendita e del Distributore l'accesso al contatore di misura in qualunque momento, anche quando questo sia inaccessibile, previo, ove possibile, accordo circa la data e l'ora dell'intervento.

9.4 Il Cliente ha la facoltà di comunicare a Open Gas S.r.l. le letture del proprio contatore attraverso i diversi sistemi messi a disposizione (numero di telefono, sito internet, mail, ecc.).

9.5 L'autolettura, se effettuata nelle finestre temporali e con le modalità indicate in bolletta, sarà valida ai fini della fatturazione previa validazione da parte del Distributore Locale. Il Cliente autorizza Open Gas S.r.l. a comunicare al Distributore in nome e per conto proprio, i dati di consumo dalla stessa rilevati, a titolo di autolettura.

9.6 In assenza di autolettura da parte del Cliente o di lettura rilevata dall'impresa di Distribuzione, la fatturazione avverrà in acconto sulla base del consumo presunto dichiarato dal Cliente al momento della stipula del contratto per il primo anno, sulla base del consumo annuo presunto comunicato dall'impresa di Distribuzione per le annualità successive.

9.7 Il Cliente si obbliga ad assicurare e consentire al personale di Open Gas S.r.l. e del Distributore Locale l'accesso al contatore di misura in qualunque momento, anche quando questo sia inaccessibile, previo, ove possibile, accordo circa la data e l'ora dell'intervento.

9.8 Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso sia in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno comunque calcolati interessi su tali conguagli fermo restando quanto previsto dal Codice di Rete di Trasporto e dal Codice di Rete di Distribuzione, nonché dalla normativa vigente.

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

10.1 La fatturazione degli importi dovuti per la fornitura di gas naturale avverrà, con periodicità mensile e/o almeno quadrimestrale per tutti i Clienti.

10.2 Ove in possesso di lettura e/o autolettura validata, Open Gas S.r.l. invierà una bolletta di conguaglio: almeno ogni 4 (quattro) mesi, ai Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; almeno ogni 6 (sei) mesi, ai Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; almeno una volta al mese, ai Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno.

10.3 Relativamente alla fornitura di energia elettrica, la fatturazione dei consumi avrà periodicità mensile per i clienti non domestici con potenza pari o superiore a 16,5kW o bimestrale per tutti i clienti domestici e non domestici con potenza inferiore a 16,5 kW.

10.4 A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico ed inviata, mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo telematico scelto dal Cliente o, in assenza resa disponibile, nell'area riservata del Cliente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente, verrà comunicato, inviato in modalità elettronica tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore in fase di conclusione del Contratto o successivamente, oppure, in assenza di tali recapiti, tramite posta ordinaria. Con opportuna comunicazione scritta, il Cliente ha la facoltà di rinunciare a ricevere il già menzionato documento mediante i sopracitati canali convenzionali, mantenendo la messa a disposizione del documento mediante invio elettronico, in ottemperanza alla vigente regolazione. Tale scelta non è irrevocabile e pertanto, il Cliente, in un momento successivo, potrà chiedere che venga ripristinato l'invio del documento nelle modalità di cui ai punti precedenti.

10.5 Il Cliente sarà tenuto ad eseguire il pagamento degli importi fatturati entro la scadenza indicata in bolletta che comunque, non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della bolletta.

10.6 Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente con bonifico bancario o con addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale (procedura SDD).

10.7 In conformità all'art. 13 del TIMOE, il Venditore, accollandosi eventualmente i debiti del cliente proveniente dal regime di salvaguardia, addebiterà a quest'ultimo il montante così accollato aumentato dei costi di gestione della pratica previsto nelle CTE.

10.8 Eventuali contestazioni e/o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti a Open Gas S.r.l. ai sensi del contratto.

10.9 Il pagamento, se avvenuto entro i termini di scadenza presso i soggetti e con le modalità convenute, libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.

11. RITARDO NEI PAGAMENTI E RATEIZZAZIONE

11.1 In caso di ritardato pagamento, anche parziale, delle fatture emesse dal Fornitore, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, gli interessi di mora, maturati fino alla data dell'effettivo pagamento, calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data dell'inadempimento, maggiorato di 4 punti percentuali.

11.2 Il Cliente è tenuto al pagamento degli interi importi fatturati, salva la possibilità di rateizzazione secondo quanto previsto all'art. 4, punto 11 della Delibera 463/2016/R/com. Nel mercato libero il Cliente finale può richiedere la rateizzazione, secondo le modalità previste per le offerte Placet dall'art. 11 dell'Allegato A alla Delibera 555/2017/R/com (o altre modalità migliorative offerte dal Venditore), nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all'Articolo 4 del TIF e/o di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.1 del TIQV. In ogni caso le rate devono:

- a) riguardare somme superiori a 50,00 euro;
- b) avere una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due;
- c) essere pattuite entro i dieci giorni successivi alla scadenza della bolletta da rateizzare.

Le somme rateizzate sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato dal giorno di scadenza della bolletta.

11.3 Ai clienti titolari di bonus sociale nel mercato libero si applicano le condizioni di rateizzazione previste dal TIV e TIVG. La Delibera 584/2015/R/com stabilisce che nei casi di costituzione in mora di un cliente titolare di bonus sociale per il mancato pagamento di una o più fatture durante il periodo di agevolazione, il Venditore è tenuto ad offrire la possibilità di rateizzare il debito, eccetto nei casi in cui la/e fattura/e non pagate contengano anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso. Il cliente può avvalersi della possibilità di rateizzare una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione.

12. DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE

12.1 Open Gas S.r.l. potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione di energia e/o di gas naturale che verrà addebitato nella prima fattura utile. L'ammontare del deposito cauzionale è determinato sulla base dei consumi dichiarati dal Cliente in fase di stipula e secondo i livelli stabiliti da art 12 del TIV e dall'Art 12 del TIVG. Il deposito cauzionale verrà poi adeguato di anno in anno sulla base dei consumi effettivi.

12.2 Il deposito cauzionale verrà restituito a seguito della cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali previa valutazione del Fornitore circa l'esatto adempimento da parte del Cliente delle obbligazioni contrattuali su di esso gravanti.

12.3 Al Cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia. In tal caso, Open Gas S.r.l. può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

12.4 Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte da Open Gas S.r.l., il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.

12.5 Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino a Open Gas S.r.l. circa l'esatto adempimento da parte del Cliente.

12.6 La domiciliazione bancaria o postale della bolletta è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale che il Cliente può attivare in qualsiasi momento a cui seguirà la restituzione della somma versata.

12.7 Open Gas S.r.l. si riserva di addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Per i Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno Open Gas S.r.l. ha la facoltà di restituire il deposito cauzionale eventualmente versato.

12.8 Qualora Open Gas S.r.l. lo richieda esplicitamente a seguito di ritardi nei pagamenti di una o più fatture anche non consecutive o in relazione alla verifica di affidabilità, il Cliente è tenuto a rilasciare una fideiussione bancaria fino alla concorrenza di un importo pari ad un trimestre di fornitura e contenente la clausola, in caso di escussione, "a prima richiesta". Qualora Open Gas S.r.l. dovesse escutere in tutto o in parte la fideiussione di cui sopra, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la stessa nella misura originaria entro il termine richiesto da Open Gas S.r.l.

13. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

13.1 In caso di omesso o parziale pagamento di una o più fatture, ai sensi del TIMG e del TIMOE, dal giorno solare successivo alla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Venditore potrà attivare le procedure previste in caso di morosità procedendo alla costituzione in mora del Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o a mezzo PEC, indicante:

- il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate;
- il termine decorso il quale, in costanza di mora, il Venditore, o altra società da questo incaricata, invierà all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura;
- le modalità di pagamento e di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Venditore;
- i casi in cui il cliente ha diritto ad un indennizzo automatico;
- la presenza di eventuali importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente non ha eccepito la prescrizione;
- le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati.

13.2 Il Venditore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché dei relativi oneri di gestione pari a:

- 15,00 (cinque) euro + IVA per ciascun sollecito scritto o telefonico.
- 20,00 (venti) euro + IVA per ciascuna comunicazione di preavviso della sospensione della somministrazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copertura di spese vive, spese di lavorazione, spese di gestione amministrativa della pratica, ecc....). Lo stesso importo è dovuto nel caso di costituzione in mora non finalizzata alla sospensione della somministrazione;
- tutti i costi dell'intervento tecnico di sospensione e/o interruzione effettuati dalla Società di Distribuzione, come fatturati al Venditore, maggiorati di un importo pari a 20 (venti) euro;
- tutti i costi dell'intervento tecnico di riattivazione effettuato dalla Società di Distribuzione, come fatturati al Venditore, maggiorati di un importo pari a 20 (venti) euro + IVA;

13.3 Se dopo il sollecito, e nei termini concessi per l'adempimento, il Cliente avrà provveduto al pagamento di quanto richiesto dovrà darne immediatamente comunicazione a Open Gas S.r.l. mediante invio per e-mail all'indirizzo info@open-gas.it della attestazione di avvenuto pagamento, oppure presentando l'originale della medesima documentazione presso la sede di Via Beato Michele Carcano, 21 – 22070 Bregnano (CO) negli orari di ufficio.

13.4 Per i clienti finali connessi in Bassa Tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, decorsi 25 giorni solari dalla ricezione della costituzione in mora, in costanza di morosità, il Venditore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza, persistendo la morosità, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

In tutti gli altri casi diversi, il Venditore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura decorsi 40 giorni dalla ricezione della costituzione in mora.

13.5 Decorsi 40 giorni dalla ricezione da parte del cliente finale della costituzione in mora, in caso di mancato pagamento, il Venditore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. La fornitura di gas potrà essere sospesa, mediante la chiusura del contatore gas e/o altro intervento tecnico equivalente. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la sospensione, si potrà procedere all'interruzione della somministrazione di gas, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento.

13.6 In ogni caso, ove il Cliente attui condotte tali da impedire la sospensione della Fornitura, il Venditore si riserva la facoltà di chiedere al Distributore competente l'esecuzione della sospensione tramite intervento sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso i relativi costi.

13.7 La procedura di sospensione della Fornitura per morosità di cui al presente articolo non trova applicazione per i clienti non disalimentabili.

13.8 Il Venditore, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, sempre che nel frattempo il Contratto non sia stato definitivamente risolto, si impegna a inoltrare al Distributore la richiesta di riattivazione della somministrazione, con tempi e costi previsti dalla normativa vigente.

13.9 Il Venditore è tenuto a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 euro nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; 20 euro nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione.

13.10 Qualora non fosse possibile documentare la data di invio della comunicazione di cui al comma 13.1 non potranno decorrere meno di 25 (venticinque) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora decorsi i quali il fornitore richiederà la sospensione della fornitura.

13.11 Qualora l'esito del tentativo di sospensione fosse negativo, in costanza di mora, Open Gas S.r.l. avrà la facoltà di richiedere al distributore, nei modi e nei tempi previsti dal TIMG e/o dal TIMOE, l'interruzione dell'alimentazione del punto di prelievo.

13.12 Open Gas S.r.l., in caso di sospensione o disalimentazione del punto per morosità, avrà diritto di chiedere al Cliente il pagamento dei corrispettivi di sospensione/disalimentazione e di riattivazione o riallacciamento della fornitura di gas applicati dal Distributore Locale.

13.13 Oltre all'ipotesi di sospensione della fornitura per morosità del Cliente, Open Gas S.r.l. potrà interrompere la somministrazione di gas per mancata produzione o reintegro della fideiussione, se dovuta, decorsi quindici giorni dal ricevimento della richiesta inviata dal fornitore.

13.14 È prevista, inoltre, la sospensione della fornitura nel caso in cui il Distributore rilevi che l'impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo immediato per l'incolumità del Cliente o di terzi.

13.15 Sospensioni, interruzioni o variazioni qualitative delle forniture dovute a cause accidentali o a forza maggiore, a scioperi, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a disservizi di terzi contro i quali Open Gas S.r.l. si sia diligentemente attivato, non comporteranno alcuna responsabilità né esonereranno il Cliente dall'esatto e puntuale pagamento delle prestazioni già eseguite.

14. RISOLUZIONE DI DIRITTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1 Open Gas S.r.l. avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile dandone comunicazione al Cliente con lettera raccomandata A/R o PEC nei seguenti casi:

- a- manomissione delle apparecchiature di misura del gas o sottrazione di gas non misurato;
- b- mancato rilascio o reintegrazione della garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale della stessa;
- c- cessione del contratto o rivendita del gas a terzi da parte del Cliente;
- d- Liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività d'impresa;
- e- Omesso, parziale o ritardato pagamento da parte del Cliente anche di una sola o più bollette;
- f- Insolvenza dichiarata dal Cliente;
- g- Inefficacia del contratto di Trasporto e/o di Dispacciamento che determini l'impossibilità della prestazione da parte di Open Gas S.r.l. per causa non imputabile alla stessa, fatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l'impossibilità dipenda da causa imputabile a Open Gas S.r.l.;
- h- Ove prevista mancata attivazione o revoca successiva della autorizzazione dell'addebito diretto in conto corrente (RID);
- i- Mancato rilascio/ricostruzione delle eventuali garanzie ove prevista di cui al presente articolo 12;
- l- Mancato utilizzo dell'energia elettrica e/o del gas naturale secondo quanto disciplinato dagli articoli 15 e 16 ovvero utilizzo fraudolento dello stesso;
- m- Manomissione dei misuratori e delle apparecchiature per il controllo delle misure come specificato nell'art.15;
- n- Sussistenza di obbligazioni insolte a carico del Cliente relative alla somministrazione di gas con altri Fornitori;
- o- Qualora i dati forniti dal Cliente ad Open Gas S.r.l. non risultassero veritieri o qualora il Cliente fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolte relative alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale con altri Fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte di Open Gas S.r.l. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione.

15. MANOMISSIONE SIGILLI E CAPTAZIONE FRAUDOLENTA

15.1 Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia e sono di proprietà del Distributore Locale. Il Cliente ha l'onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva. In caso di incendio, manomissione, occultamento o furto di tali apparecchiature, il Cliente risponderà del danno a meno che non dimostri la propria estraneità all'accaduto.

15.2 La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con una opportuna stima, all'addebito di tutte le spese e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente e alla sospensione della somministrazione e risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

15.3 Gli incaricati di Open Gas S.r.l. e/o del Distributore Locale avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVERSO UTILIZZO

16.1 L'energia elettrica e/o il gas naturale sono somministrati esclusivamente per gli usi indicati nella proposta di fornitura.

16.2 Il Cliente non può cedere il contratto senza il previo consenso scritto di Open Gas S.r.l. ivi compresa la rivendita a terzi del gas somministrato. In tali casi Open Gas S.r.l. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto come previsto al precedente art. 14.

17. REGISTRAZIONE

17.1 Il contratto, su richiesta di una o entrambe le parti, è soggetto a registrazione e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

18. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

18.1 Qualunque controversia nascente dal contratto (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, dalla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione, rescissione) sarà devoluta:

- ove il Cliente sia un "cliente domestico" ai sensi della normativa vigente, al giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente;

- ove il Cliente sia un "cliente non domestico", all'esclusiva competenza del Tribunale di Como.

19. RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RECLAMI

19.1 Il Cliente può inviare al Venditore richieste scritte di informazioni e reclami:

tramite posta presso la sede operativa del Venditore – Via. B.M. Carcano n.21, 22070, Bregnano (CO)

tramite posta elettronica all'indirizzo: info@open-gas.it

tramite PEC all'indirizzo: opengassrl@pec.it

Per i reclami il cliente dovrà utilizzare l'apposito modulo scaricabile dal sito internet <https://www.opengas.it/reclami>

20. CESSIONE DEL CONTRATTO

20.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa oppure altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c..

20.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

21. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

21.1 Le comunicazioni da parte di Open Gas relative alla Fornitura, comprese quelle di tipo amministrativo e di recupero del credito potranno essere inviate alternativamente tramite e-mail, PEC, lettera cartacea, fermo restando quanto espressamente previsto e/o vietato dalla normativa e regolazione di settore. Le comunicazioni relative ai rinnovi, alle evoluzioni automatiche e alle modifiche unilaterali, come previsto al precedente articolo 7 saranno inviate mediante il supporto durevole scelto dal Cliente utilizzando l'indirizzo dallo stesso comunicato. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei propri recapiti forniti al momento della conclusione del Contratto o successivamente.

22. TRASFERIMENTO COSTI DELLE QUOTE DI EMISSIONE CO2 A CLIENTI FINALI

22.1 A partire dai consumi erogati dal mese di gennaio 2027 il fornitore addebiterà in fattura (bolletta) al Cliente finale l'onere relativo alle emissioni di CO2 conseguenti al consumo di gas del Cliente medesimo. Tale onere è previsto dal recepimento della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. La valorizzazione dell'onere sarà quantificata sulla base dell'indice rappresentativo del mercato ETS2, in conformità a quanto previsto dalla normativa ETS2. Saranno esclusi dal trasferimento degli oneri relativi alle emissioni di CO2, tutti i clienti non ricompresi nell'ambito ETS2 ovvero già ricompresi in ambito ETS1. Tale riconoscimento preliminare sarà attuato secondo i metodi descritti nel Regolamento di esecuzione unionale 2018/2066 e ss.mm.ii.

DATA E LUOGO: _____ TIMBRO E FIRMA: _____



ALLEGATI ALLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - MERCATO LIBERO
COD: OPENGAS_CGF-E.G._2026 – 22-09-26 Rev.1

INFORMATIVA SUL BONUS GAS

A partire dal 2021, il bonus sociale per disagio economico verrà erogato in modo automatico nella bolletta degli aventi diritto e non sarà più necessario presentare specifica domanda presso i Comuni o i CAF. Per accedere al bonus per disagio economico, il cittadino avente diritto dovrà presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS e ottenere l'attestazione ISEE necessaria per accedere alle prestazioni sociali agevolate. L'INPS invierà i dati al Sistema Informativo Integrato (banca dati che contiene le informazioni utili ad individuare le forniture elettriche e gas: l'incrocio di dati della DSU con quanto presente nel registro del SII consentirà l'individuazione delle forniture da agevolare) per consentire l'erogazione del bonus, che verrà scontato direttamente sulla bolletta, suddiviso nelle diverse fatture corrispondenti ai consumi di 12 mesi. Per maggior informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800 166 654.

INFORMATIVA SULL'ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS DISTRIBUITO A MEZZO DEI GASDOTTI LOCALI

I clienti finali con consumi annui inferiori a 200.000 Smc beneficiano di un'assicurazione contro i danni a terzi cagionati da incidenti dovuti all'uso del gas metano, regolata dalla Delibera ARG/gas 191/2013 "Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto, per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2016". In caso di incidente, il cliente usufruirà della copertura assicurativa mediante semplice invio al CIG Comitato Italiano Gas del modulo di denuncia del sinistro. Il testo della polizza ed il modulo di denuncia potranno essere scaricati dal sito internet del CIG www.cig.it ovvero richiedibile al numero verde 800929286.